

N. R.G. 56755/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**UNDICESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Orsenigo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **56755/2013** promossa da:

**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. BISIGNANO STEFANO ed elettivamente domiciliato in VIALE LOMBARDIA N. 64, 20131, MILANO, presso lo studio dell'avv. GUZZALONI CLAUDIO.

**ATTORE**

contro

**SPARK TOUR SRL** (C.F. **[REDACTED]**) con il patrocinio dell'avv. FEDELI RENATO ed elettivamente domiciliata in VIA G. GRIZIOTTI N. 1, 20145, MILANO, presso il difensore avv. FEDELI RENATO.

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

per **[REDACTED]**

**CONCLUSIONI**

NEL MERITO: accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale della convenuta Società, ai sensi dell'art. 1681 cod. civ. e, conseguentemente, condannarsi la stessa a risarcire i danni patiti dal signor **Aminio BUIATTI**, danni quantificabili in € 38.086,70 oltre al danno da



ritardato adempimento, o nella diversa, anche maggiore, somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'esperita istruttoria;

IN VIA SUBORDINATA: accertarsi e dichiararsi la responsabilità della convenuta Società, ai sensi degli artt. 42 e 43 D.Lgs. 77/2011 e, conseguentemente, condannarsi la stessa a risarcire i danni patiti dal signor [REDACTED] danni quantificabili in € 38.086,70 oltre al danno da ritardato adempimento, o nella diversa, anche maggiore, somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'esperita istruttoria;;

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertarsi e dichiararsi la responsabilità civile della convenuta Società, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. e, conseguentemente, condannarsi la stessa a risarcire i danni patiti dal signor [REDACTED] danni quantificabili in € 38.086,70 oltre al danno da ritardato adempimento, o nella diversa, anche maggiore, somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'esperita istruttoria;

Spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi, oltre IVA, C.P.A. 4% e spese forfettarie 15%, con distrazione.

per SPARK TOUR SRL

Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:

Nel merito: Respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, mandando pienamente assolta Spark Tour Srl

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.



## FATTO E DIRITTO

Va premesso quanto segue:

- che l'attore **Daiatti Annalisa**, con riferimento ai danni dallo stessi sofferti a seguito di un sinistro occorsogli in occasione di un viaggio vacanza in Namibia organizzato dalla convenuta **Spark Tour s.r.l.**, ha introdotto la presente causa perché, accertata la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 1681 C.C. ovvero degli artt. 84 e 94 D. Lgs. 206/2005 ovvero dell'art. 2043 C.C., fosse condannata la parte convenuta al risarcimento dei danni patiti da esso attore quantificabili nell'importo di euro 38.086,70 oltre accessori;
- che, a fondamento di tali domande è stato dedotto che l'attore aveva acquistato un pacchetto turistico per un viaggio vacanza in Namibia organizzato dalla **Spark Tour** da svolgersi dal 19 agosto all'1 settembre 2011; che in data 28/8/2011 l'attore si trovava trasportato sull'autobus predisposto da **Spark Tour** per il trasferimento dei partecipanti al tour nel tragitto tra Walvis Bay e Naukluft; che in tale occasione l'autobus subiva un violento sobbalzo che sbalzava violentemente occupanti e bagagli verso l'alto; che in conseguenza di tale evento l'attore veniva proiettato verso l'alto e cadeva urtando con la parte terminale della schiena contro la parte rigida del sedile; che a tale evento avevano assistito la sig.ra **Emilia Lorenzoni**, il marito di questa sig. **Crilli** (peraltro accompagnatore della **Spark Tour**) ed altri passeggeri; che l'attore, ritenendo trattarsi di una forte contusione, si era automedicato con antidolorifici per evitare di rinunciare agli ultimi giorni di vacanza; che, rientrato in Italia, l'attore si era sottoposto a visita specialistica e ad esami diagnostici dai quali era emerso che aveva riportato una "frattura somatica di L1 a seguito di trauma del dorso";
- che, costituendosi in giudizio, la parte convenuta **Spark Tour s.r.l.**, contestando gli assunti posti a fondamento della domanda attrice, ha chiesto il rigetto della domanda attrice;
- che, in comparsa di costituzione e risposta, in particolare, è stato dedotto che il sig. **Daiatti** non aveva comunicato alcuna lamentela nel corso del viaggio in autobus né, nei giorni successivi, aveva denunciato l'infortunio, omettendo così di sottoporsi ad accertamenti medici in loco nell'immediatezza dell'evento; che non era chiaro se il sig. **Daiatti** fosse stato seduto in posizione corretta sul proprio sedile; che, inoltre, la scelta dell'attore di non sottoporsi ad immediati accertamenti e cure mediche aveva sicuramente inciso nella determinazione delle lesioni lamentate, determinando così l'esimente del tour operator da qualsivoglia responsabilità per fatto imputabile al turista; che, infine, il fatto prospettato dall'attore



riguardava un evento che l'organizzatore non avrebbe potuto, con tutta la diligenza necessaria, evitare, in quanto in Namibia le strade sono per lo più sterrate e non sempre è possibile evitare buche e sobbalzi del bus;

- che in corso di causa è stata ammessa ed assunta la prova orale dedotta dalle parti ed è stata disposta ed espletata C.T.U. medico legale sulla persona dell'attore.

Il) Ad avviso di questo giudice la domanda è fondata e va accolta per i seguenti motivi.

Va, anzitutto, richiamato che, a fondamento della domanda attrice di risarcimento del danno alla persona riportato dall'attore a seguito di un infortunio allo stesso occorso nell'ambito del viaggio vacanza organizzato dalla convenuta in Namibia per il periodo dal 19 agosto all'1 settembre 2011, è stato dedotto che in data 28/8/2011, durante un trasferimento in autobus organizzato dalla convenuta tra Walvis Bay e Naukluft, l'attore, a causa di un violento sobbalzo dell'autobus, ebbe a subire un colpo alla parte terminale della schiena che aveva urtato contro le strutture rigide del sedile.

Va, quindi, detto che l'evento, indicato dall'attore come causativo della lesione dallo stesso lamentata in causa, ha trovato conferma in causa, dovendosi considerare che, in sede di prova testimoniale, la sig.ra ~~Enrica Lorenzana Ostoni~~ (peraltro la moglie dell'accompagnatore della convenuta ~~Spark Tour~~) ha dichiarato che, nell'occasione, *"a causa di una buca che c'era nel terreno siamo tutti sobbalzati con gridolini vari"*; che, inoltre, l'attore ha prodotto una dichiarazione scritta rilasciata da detta teste in data 20/5/2012 nella quale la teste in questione aveva dichiarato quanto segue: *"il pulmino su cui viaggiavamo da Walvis Bay in direzione Naukluft, ha subito un inaspettato fortissimo scossone che ci ha fatto sbalzare in alto e ricadere pesantemente sui sedili tra urla di panico e spavento. Al di là di qualche inevitabile contusione per il contraccolpo, non mi è sembrato che, ad esclusione del mio vicino di posto sig. ~~Arminio Buiatti~~ che si è subito maggiormente lamentato per un forte e doloroso colpo alla schiena, altri, mio marito ed io compresi, abbiano subito danni oltre alla botta peraltro risultata per noi senza conseguenze"* (doc. 19 attore).

Quanto alla condotta tenuta nell'occasione dall'attore, va richiamato che la convenuta in proposito ha avanzato alcuni dubbi sul rilievo che non sarebbe stato "chiaro se il sig. Buiatti fosse seduto in posizione corretta sul proprio sedile".

Al riguardo va detto che tale ipotesi avanzata da parte convenuta pare possa essere tranquillamente esclusa, ove si consideri che il violento sobbalzo dell'autobus ebbe a



coinvolgere tutti i passeggeri dell'autobus stesso, come risulta dalla testimonianza della citata teste sig.ra ~~Enrica Lorenza Coloni~~ la quale ha dichiarato che *"siamo tutti sobbalzati, alzati proprio e ricaduti sul sedile"*.

Quanto all'idoneità di detto evento a determinare la lesione oggetto di doglianza in causa, va detto che, da un punto di vista causale, tale questione ha trovato risposta positiva nella C.T.U. medico legale svolta in causa, laddove il C.T.U. nominato, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, tenuto conto della coerente vicenda clinica che ebbe ad interessare l'attore a seguito dell'evento in questione (28/8/2011 incidente in Namibia con traumatismo alla colonna; 6/9/2011 visita fisiatrica al rientro in Italia con indicazione di "trauma da sobbalzo in pulmann con caduta sulle natiche ...dolore in sede lombosacrale...rigidità in flessione della colonna...consiglio RMN lombare"; 15/9/2011 eseguita RMN lombare con diagnosi di frattura somatica parziale dello spigolo antero superiore ..."; 21/9/2011 visita ortopedica con indicazione di busto ortopedico C35...), ha inequivocabilmente e correttamente ricondotto la lesione da frattura somatica amielica di L1 riportata dall'attore all'evento verificatosi in Namibia in data 28/8/2011.

Né, ad avviso di questo giudice, l'idoneità causale di detto evento può essere smentita in ragione del fatto che l'attore ebbe a continuare la vacanza e a partecipare due giorni dopo il fatto ad un'escursione in mongolfiera senza aver chiesto di farsi curare in loco, ove si consideri che l'attore ha dedotto di aver tentato di lenire il dolore con antidolorifici; che, al momento dell'infortunio, mancavano pochi giorni alla fine della vacanza (che sarebbe terminata in data 1/9/2011) e che, in tale contesto, è comprensibile che l'attore abbia ritenuto opportuno farsi visitare in Italia piuttosto che in Namibia.

Quanto all'allegazione di parte convenuta secondo cui l'evento dannoso non sarebbe stato da essa evitabile per il fatto che in Namibia le strade sono per lo più sterrate, con conseguente suo esonero da responsabilità ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 79/2011 (già art. 96 D. Lgs. 206/2005), trattasi di un rilievo infondato, posto che la particolare violenza del sobbalzo dell'autobus, quale sopra descritta, deve ritenersi sia stata determinata da un'evidente disattenzione od imprudenza del conducente dell'autobus stesso piuttosto che dal normale carattere sterrato delle strade presenti in Namibia, dovendo essere ricondotto il violento sobbalzo in questione ad una profonda buca sulla sede stradale affrontata dal veicolo senza la necessaria cautela.



Per ciò che riguarda i profili della responsabilità, va escluso che la parte convenuta possa essere chiamata a rispondere del danno sofferto dall'attore ai sensi dell'art. 1681 C.C., non risultando che tra le parti sia stato concluso un contratto di trasporto: piuttosto, la parte convenuta è chiamata a rispondere del fatto del vettore di cui la stessa ebbe ad avvalersi ai sensi dell'art. 43 comma 2 D. Lgs. 79/2011 (cosiddetto Codice del Turismo), norma che prevede che "l'organizzatore o l'intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto a rivalersi nei loro confronti" (cfr. anche l'art. 93 D. Lgs. 206/2005).

Al riguardo, vale richiamare che "sia il venditore che l'organizzatore di viaggi turistici tutto compreso rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa in eligendo o in vigilando, ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore" (così Cass. 11/12/2012 n. 22619 in un caso di affermata responsabilità del tour operator per danni riportati dal turista, nel corso di un trasferimento in taxi, a causa della condotta di guida spericolata del "tassista").

Per le considerazioni svolte, ritenuta la responsabilità della parte convenuta, va condannata la parte convenuta al risarcimento dei danni riportati dall'attore come di seguito determinati.

III) Quanto ai danni alla persona riportati dall'attore, dalla espletata C.T.U. medico legale, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, è risultato che l'attore in conseguenza del sinistro riportò "frattura somatica amielica di L1 con distacco dello spigolo antero – superiore del soma e parziale infossamento della limitante superiore, senza cuneizzazione di rilievo del corpo vertebrale", lesioni che hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal C.T.U. incaricato, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75 % di 90 giorni, di temporanea parziale al 50% di ulteriori 20 giorni e di temporanea parziale al 25% di ulteriori 30 giorni, nonché postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 7 - 8 %, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica dell'attore.

Quanto alla liquidazione di tale danno, va, preliminarmente, tenuto presente che negli ultimi anni la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il danno non patrimoniale deve essere "inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona" e non più solo come danno morale soggettivo (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828), dovendosi, quindi, ricondurre entro tale



voce di danno sia il danno biologico (quale lesione dell'integrità psico fisica della persona) sia il danno morale in senso lato; che, più recentemente, la Cassazione ha ulteriormente chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale...), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass SS.UU. n. 26972/2008); che, conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte) e che è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita da ritenersi compresi nel danno biologico c.d. dinamico.

Ciò premesso, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa di tale voce di danno in base ai criteri adottati da questo Tribunale con le recenti Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale "Edizione 2018", secondo cui, da un lato, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona, da un altro lato, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro (alla stregua dei chiarimenti della Cassazione sopra richiamati) alle conseguenze della lesione in termini "medi" in relazione agli aspetti anatomico-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente: al riguardo, è solo il caso di dire che tali tabelle sono state riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408; Cass. 30/6/2011 n. 14402; Cass. 19/7/2012 n. 12464).



Né può ritenersi fondata la pretesa avanzata da parte convenuta di liquidazione del risarcimento del danno subito dall'attore, rientrante nella categoria delle c.d. micro-permanenti, sulla base dei criteri predisposti dal Legislatore all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, dovendosi escludere la possibilità di applicazione analogica del criterio normativo di liquidazione delle micro-permanenti di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni al di fuori di pretese risarcitorie azionate ai sensi della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della r,c, auto, nell'ambito della quale è stato inserito il citato criterio normativo (in questo senso Cass. 7/6/2011 n. 12408).

Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, richiamate le Tabelle milanesi Edizioni 2018, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'inabilità temporanea, dell'età della persona (anni 80 al termine dell'inabilità temporanea) e dell'entità dei postumi permanenti (7 – 8 %), in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno non patrimoniale, nella sua nuova accezione, la somma di euro 8.500,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro medio giornaliero di euro 100,00 per ogni giorno di inabilità totale proporzionalmente diminuito per quelli di inabilità temporanea parziale) e di euro 10.507,00 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti.

Per le spese mediche di cura va riconosciuto l'importo di euro 1.353,02 a tal fine indicato dal C.T.U., importo che, rivalutato ad oggi, è pari alla somma di euro 1.435,00 in moneta attuale. Complessivamente il danno sofferto dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa va determinato nell'importo di euro 20.442,00 in moneta attuale.

Sulle somme espresse in moneta attuale sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno; peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi (così da applicare gli interessi compensativi calcolati applicando i





tassi di interesse legale vigenti sul capitale una volta devalutato alla data del fatto e quindi rivalutato mensilmente in base alla variazione dei coefficienti degli indici ISTAT quali sono cambiati nel periodo compreso tra la data del fatto e la data della decisione).

Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.

IV) Secondo il criterio della soccombenza la parte convenuta va condannata a rimborsare all'attore le spese di lite come liquidate in dispositivo; va, inoltre, disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dell'attore, avv. Stefano Bisignano, dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

1) in accoglimento della domanda attrice, accertata la responsabilità della convenuta ~~Spark~~ ~~Tour s.r.l.~~, condanna la convenuta ~~Spark Tour s.r.l.~~ a pagare all'attore ~~Priatti Amadio~~ la somma di euro 20.442,00 in moneta attuale, oltre interessi compensativi da calcolarsi (ai sensi di CASS. SS.UU. 1712/1995), al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del fatto, come rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione degli indici ISTAT, dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data all'effettivo saldo;

2) condanna la parte convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite liquidate in complessivi euro 5.293,00 (euro 458,00 per spese ed euro 4.835,00 per compenso), oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, oltre al rimborso delle spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa; dispone la distrazione delle spese in favore del difensore dell'attore, avv. Stefano Bisignano, ai sensi dell'art. 93 C.P.C.

Milano, 14/3/2019.

Il giudice  
dott. Lorenzo Orsenigo

